



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 30 OTTOBRE 2009

Rimborsi Irap, al via le valutazioni sulla convenienza

Fissato il nuovo calendario delle richieste di rimborso della vecchia Irap, per i contribuenti si pone ora l'esigenza di verificarne la convenienza. Non di rado, infatti, la predisposizione delle istanze di rimborso dell'Ires/Irap, presenta importi di modesta entità, pari se non addirittura inferiori al valore delle pratiche. In rapporto alla quantità di rimborsi che saranno depositati presso l'Agenzia si determinerà anche l'entità delle restituzioni. Per le annualità più remote (2004 e probabilmente 2005) il rimborso sarà erogato integralmente. Viceversa, per gli anni d'imposta 2006 e 2007 si provvederà a un riparto proporzionale. Il costo per istruire un'istanza varia a seconda del tipo di richiedente e della complessità dei calcoli da fare. In ogni caso, per Pmi, artigiani e commercianti, le parcelle dei consulenti potrebbero andare dai 200 ai 1.00 euro. Una somma che se raffrontata con l'imposta recuperabile potrebbe disincentivare molti potenziali richiedenti. Il calcolo è sufficientemente semplice per le società di capitali, in quanto per effetto dell'aliquota proporzionale (33%), si può definire facilmente l'importo a credito. La procedura diventa decisamente più complicata per le società di persone.

M. Bellinazzo - G. P. Tosoni, Il Sole 24 Ore, "Rimborsi alla prova costo-ricavi", Pag. 33

Tremonti ter, le cause di decadenza dell'agevolazione

Per le imprese interessate all'acquisto di beni detassabili che già programmano operazioni a breve termine, la circolare 44/E/09 ha fornito chiarimenti sulla revoca dell'agevolazione Tremonti ter. L'attenzione dell'agenzia è non solo sulle operazioni straordinarie ma anche sulla fattispecie di revoca della cessione del bene a soggetti extra See, nel tentativo di rendere applicabile una norma dal testo non chiara. La revoca della detassazione per operazioni straordinarie si manifesta se il bene è ceduto a terzi prima del secondo periodo successivo all'acquisto. Era dato per scontato il fatto che questa disposizione non si applicasse ai trasferimenti di beni effettuati tramite di beni effettuati tramite operazioni straordinarie neutrali quali fusioni, scissioni o trasformazioni. Meno scontata la conferma della disapplicazione a fronte di cessione d'azienda, viste le recenti interpretazioni dell'agenzia. Diversa la situazione in materia di detassazione, in cui a certe condizioni la cessione d'azienda, come il conferimento d'azienda, non provoca la revoca dell'agevolazione. Le condizioni sono due: il cedente deve dichiarare esplicitamente che nella cessione d'azienda sono compresi beni agevolati, indicando tipologia, momento di acquisizione e valore e, inoltre, l'acquirente deve impegnarsi a rispettare il periodo minimo di detenzione.

Paolo Meneghetti, Il Sole 24 Ore, "Il bene trasferito extra Ue decade dall'agevolazione", Pag. 34

Cessione azioni dalla controllante fuori campo Iva

La cessione di un pacchetto azionario detenuto da una società controllante è assimilabile a una cessione di azienda. La vendita di tutte le attività di una società e di tutte le sue azioni, infatti, sono equivalenti sul piano funzionale. In questo caso l'operazione non è esente, ma fuori campo Iva, sempre che il singolo stato abbia optato per tale facoltà. Ciò comporterebbe che, in Italia, per il principio di

alternatività Iva/registro, tale cessione potrebbe essere assoggettata a imposta di registro proporzionale. E' stata la Corte di giustizia Ue che con la sentenza del 29 ottobre 2009, causa C-29/08, ha deciso la controversia tra una holding svedese e il fisco, risolvendo le questioni pregiudiziali poste dal giudice scandinavo. La Corte, tra l'altro, si è pronunciata sulla detraibilità dell'Iva assolta sui servizi di consulenza utilizzati per la cessione di quote azionarie, anche se non ha risolto definitivamente la questione, rinviando al giudice nazionale il compito di stabilire se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute. Se la risposta è positiva la detrazione Iva è esclusa, in caso contrario, invece, è ammessa.

Renato Portale, Il Sole 24 Ore, "Fuori campo la cessione di azioni dalla controllante", Pag. 34

Modello Eas, invio entro il 15/12

Sullo slittamento dei tempi per la presentazione del modello Eas arriva il sigillo dell'ufficialità. Preannunciato dall'Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 15 ottobre scorso, è stato approvato ieri il provvedimento che proroga ufficialmente al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Il maggiore lasso di tempo è stato previsto per consentire alle associazioni un termine più ampio per compilare correttamente il documento. Per consentire la compilazione parziale del modello ad alcune categorie di associazioni, il provvedimento, spiega una nota dell'amministrazione finanziaria, sostituisce anche le specifiche tecniche già approvate. L'agenzia, nella nota, segnala la disponibilità da parte dei suoi uffici dislocati su tutto il territorio a prestare la più ampia assistenza ai fini della compilazione e della trasmissione del modello, con particolare riguardo alle associazioni di piccole dimensioni.

"Associazioni, invio dati al 15/12", Italia oggi, Pag. 23

Imprese costruzioni, vendita immobili nel calcolo pro rata

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza 29/10/2009, causa C-174/08, è intervenuta su una questione riguardante l'interpretazione dell'art. 19, n. 2 della sesta direttiva, sostenendo che nel calcolo del pro rata per i soggetti che effettuano sia operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, sia operazioni che non conferiscono tale diritto, non si tiene conto dell'ammontare delle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie. La Corte ha stabilito che la vendita, da parte dell'impresa di costruzione, di fabbricati realizzati per proprio conto non può essere considerata un'operazione immobiliare accessoria, in modo da escluderla dal calcolo del pro rata di detrazione, poiché costituisce il prolungamento diretto, necessario e permanente dell'attività dell'impresa stessa.

Franco Ricca, Italia Oggi, "Alienazione di fabbricati nel calcolo del pro rata", Pag. 25